

REGIONE CAMPANIA



Prot. 2020. 0475404 12/10/2020 13,48

Mitt. : 501005 Genio civile di Caserta; presi...

Dest. : ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI C...  
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA; ORDINE PROVINCIALE DEI DO...  
Classifica : 50.9.14. Fascicolo : 2 del 2020



Giunta Regionale della Campania

D.G. 50-18 Lavori Pubblici e Protezione Civile

U.O.D. 05 Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile

IL DIRIGENTE

Ai Presidenti degli Ordini/collegi professionali  
della Provincia di Caserta

(trasmessa a mezzo PEC)

e p.c. Allo Staff 50.18.91

Funzioni di supporto tecnico-operativo -  
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.  
Osservatorio Regionale Appalti

Alla Direzione Generale 50.18.00

per i Lavori pubblici e la Protezione Civile

**Oggetto:** Art.4 bis legge regionale 7 gennaio 1983 n.9. Regolamento regionale 27 luglio 2020 n.9. Comunicazione.

**Premesso che:**

- ✓ con l'entrata in vigore dell'articolo 33 legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, la Regione Campania ha trasferito le attività e le funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9, ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che ne hanno fatto o ne fanno annualmente richiesta alla competente struttura regionale. Per tale motivo a questo Ufficio restano attualmente attribuite, per i territori di quei Comuni destinatari del citato trasferimento, le predette attività e funzioni afferenti però le sole opere la cui altezza strutturale superi i 10,50 metri;
- ✓ l'articolo 2 comma 5 del vigente regolamento regionale n.4 del 2010 prescrive che "*La Denuncia ... deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale ...*";
- ✓ nel "Vademecum" regionale del novembre 2009 si precisava quanto in appresso:

### **C.1 – IMPOSTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI.**

Con la denuncia dei lavori vanno denunciati, ai sensi delle citate normative (si veda paragrafo B.1), lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale.

In alcuni casi è consentito (a scelta dell'interessato) effettuare la denuncia per più organismi strutturalmente indipendenti; si tratta di:

- a) lavori che interessano *più organismi strutturalmente indipendenti ma facenti parte di un unico manufatto*, quali ad esempio gli organismi strutturali giuntati che sorreggono edifici di grosse dimensioni; sono invece escluse, ad esempio, le infrastrutture a nastro e le opere di notevole rilevanza strutturale e grande estensione, per le quali è necessario effettuare denunce per singoli organismi strutturalmente indipendenti, anche se questi fanno parte di un manufatto con unica destinazione funzionale;
- b) lavori che interessano *più organismi strutturalmente indipendenti, di cui un'unica opera principale e una o più opere accessorie (di ridotta entità)*, quali ad esempio piccoli muri di sostegno o cabine per impianti che abbiano il carattere di essere opere accessorie o di completamento rispetto all'opera principale, che possono essere compresi nella denuncia dei lavori relativa all'opera principale.

- ✓ con l'entrata in vigore della recente modifica al regolamento regionale 4 del 2010, le denunce dei lavori da presentare a questo Ufficio sono finalizzate, a differenza del passato, ad ottenere provvedimenti amministrativi eterogenei, che differiscono tra loro per tipologia del manufatto o lavoro strutturale interessato.

Premesso tutto quanto sopra, mi appare evidente che sia necessario **rivedere l'indirizzo operativo del "Vademecum"** sopra citato, per evitare che questo Ufficio sia chiamato impropriamente ad emettere provvedimenti sismici non rientranti nella propria competenza, così come delineata dalle normative attualmente vigenti, oppure non corrispondenti a quelli individuati dalle recenti modifiche regolamentari.

Per evitare rallentamenti amministrativi, mi sembra opportuno invitare i professionisti interessati a rispettare l'obbligo normativo di presentare una denuncia dei lavori per ciascun organismo strutturale di interesse, avendo cura di:

1. inoltrare a questo ufficio, per i lavori a farsi nei territori dei Comuni titolari delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9, solo quelle denunce relative a singole opere di altezza strutturale superiore a 10,50 metri, **scorporando quindi le opere accessorie o gli organismi strutturali giuntati, facenti parte dell'eventuale unico manufatto di progetto, di altezza strutturale inferiore al predetto limite dimensionale;**
2. presentare a questo ufficio distinte denunce di lavori, qualora **esse siano relative a vari organismi strutturali per i quali è richiesto un diverso provvedimento sismico** in attuazione degli artt. 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 del vigente regolamento regionale.

Mi preme sottolineare che, in caso di violazione di tale obbligo:

- a. il provvedimento di autorizzazione sismica (art.2 bis R.R. 04/2010) non potrà riguardare quegli organismi strutturali per i quali questo ufficio non è competente a svolgere alcuna attività istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art.4-bis della L.R. 09/83;
- b. il rilascio, contestuale alla presentazione, della "attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza" (art.2 ter R.R. 04/2010) o della "attestazione di deposito sismico" (art.3 R.R. 04/2010), o la presentazione della "denuncia dei lavori per gli interventi privi di rilevanza" (art.2 quater R.R. 04/2010), non autorizza il committente all'esecuzione dei lavori, qualora sia stato disatteso il principio di competenza (art.4-bis della L.R. 09/83) o sia stato richiesto un provvedimento sismico diverso da quello previsto dalla norma.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Ing. Nicola Di Benedetto

